Ordinanza n. 61 del 06/07/2022

OGGETTO: ORDINANZA PER IL DIVIETO DI BALNEAZIONE. ZONE DI NON BALNEAZIONE PER MOTIVI NON DIPENDENTI DALL'INQUINAMENTO. STAGIONE BALNEARE ANNO 2022.

IL DIRIGENTE

Servizio Demanio

Visto il Decreto Legislativo n.116 del 30.05.2008 (attuazione della Direttiva 2006/7/CE del 15.02.2006 e s.m.i.) che determina le caratteristiche delle acque di balneazione, delegando ai Comuni anche la competenza di delimitare prima dell'inizio della stagione balneare le zone non idonee alla balneazione;

visto il Decreto del Ministero della Salute e del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare del 30.03.2010 per la definizione dei criteri di determinazione del divieto di balneazione nonché le modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del D.Lgs. n.116 del 30.05.2008,

visto il Decreto Regionale del Direttore della Direzione Ambiente n. 74 del 19.10.2021 di classificazione delle acque di balneazione del Veneto per l'inizio della stagione balneare 2022, ai sensi del D.Lgs.n.116 del 30.05.2008, sulla base dei risultati di monitoraggio svolto da ARPAV negli ultimi 4 anni, dal 2018 al 2021, ai sensi della vigente normativa;

visto il Decreto Regionale del Direttore della Direzione Ambiente n. 112 del 20.12.2021, con il quale sono state individuate per l'anno 2022 le acque di balneazione e relativi punti di monitoraggio nonché la durata della stagione balneare, rimandando a successivo provvedimento la definizione del programma di monitoraggio delle acque di balneazione del Veneto per l'anno 2022;

visto il Decreto Regionale del Direttore della Direzione Ambiente n. 31 del 11.02.2022 di attuazione al programma di monitoraggio delle acque di balneazione del Veneto per l'anno 2022, ai sensi del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n.116 e del Decreto Ministeriale 30 marzo 2010, che individua acque di non balneazione per motivi non dipendenti dall'inquinamento (tabella n. 3 - acque di non balneazione relative a corpi idrici regionali):

- Comune di San Michele al Tagliamento
- Zona n. 01: dal limite del confine comunale e regionale (centro della foce del fiume Tagliamento) al limite iniziale dell'acqua di balneazione n. 01;

preso atto che, per quanto riguarda il territorio comunale, sulla base dei dati rilevati da ARPAV negli ultimi 4 anni (2018-2021), nessuna zona di balneazione risulta classificata di qualità "scarsa;

viste le precedenti ordinanze dirigenziali di divieto di balneazione per motivi non dipendenti dall'inquinamento aventi validità stagionale;

richiamata l'Ordinanza n. 27/2010 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle che vieta permanentemente la balneazione, le immersioni subacquee e tutte le altre attività similari ed assimilabili diverse dalla navigazione, nelle acque delle foci dei fiumi incluso il Fiume Tagliamento;

rilevato che, per quanto riguarda il territorio comunale, l'unico tratto di *non balneazione* (ossia da vietare permanentemente alla balneazione in quanto trattasi di acque non monitorate da ARPAV) è individuato dalla Regione Veneto da coordinate che sono invariate dall'anno 2018 (come da planimetria allegata);

ritenuto per quanto sopra di adottare un'ordinanza con validità permanente e non più stagionale, fino a diverse disposizioni regionali in merito alle coordinate di individuazione del tratto interessato;

visti gli artt. 13 e 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 di istituzione del S.S.N.;

visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 in merito alle funzioni e responsabilità della Dirigenza;

visto il Decreto Sindacale n. 15/2022, con cui sono state conferite al Dott. Luca Villotta le funzioni dirigenziali di Responsabile del Settore Economico-Finanziario presso il quale il Servizio Demanio Marittimo e della Navigazione Interna è stato incardinato con decorrenza 01.11.2020;

ORDINA

fino a diverse disposizioni regionali in merito **il DIVIETO PERMANENTE DI BALNEAZIONE** nella zona di seguito indicata, in quanto trattasi di acque non sottoposte al monitoraggio di ARPAV:

COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE)

ZONA N. 01 (tabella n. 3 All. A al Decreto n. 31/11.02.2022)

Dal limite del confine comunale e regionale (centro della foce del fiume Tagliamento) al limite iniziale dell'acqua di balneazione n. 01:

COORDINATE GEOGRAFICHE E LUNGHEZZA

INIZIO TRATTO		FINE TRATTO		
Long	Lat	Long	Lat	Lunghezza (m)
X1 WGS84	Y1 WGS84	X2 WGS84	Y2 WGS84	
13.096774	45.645642	13.088849	45.635717	2237

Legenda:

- X1= Longitudine inizio (in gradi decimali)
- Y1= Latitudine inizio (in gradi decimali)
- X2= Longitudine fine (in gradi decimali)
- Y2= Latitudine fine (in gradi decimali

Note:

- Coordinate geografiche WGS84 (in gradi decimali) e lunghezze (in metri) delle acque di non balneazione calcolate su cartografia regionale ortofoto del 2012;
- Lunghezza delle acque di non balneazione calcolate tenendo conto anche delle dighe presenti alle foci fluviali e/o bocche di porto e/o porti

Ai sensi degli artt. 4-8 della L. 241/90 e s.m.i., gli atti richiamati nel presente provvedimento sono disponibili in visione, ed è possibile richiederne copia, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e norme regolamentari presso l'Ufficio Demanio Marittimo del Comune di San Michele al Tagliamento nei giorni ed orari di apertura al pubblico;

DISPONE

- che all'esecuzione della presente ordinanza provveda Bibione Spiaggia S.r.l. mediante l'installazione e manutenzione per tutta la durata del divieto, in corrispondenza delle zone sopraccitate, di idonea segnaletica con cartelli fissi riportanti gli estremi delle ordinanze di riferimento e la dicitura: "Divieto permanente di balneazione per motivi di sicurezza" e idoneo simbolo grafico di divieto con indicazione degli estremi del numero della presente ordinanza nelle seguenti lingue: italiano, tedesco, francese e inglese, per tutta la durata del divieto, in corrispondenza delle zone sopra indicate;
- 2. che alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente Ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvederanno, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Locale e ogni altro agente di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- 3. di trasmettere la presente ordinanza via PEC alla società Bibione Spiaggia s.r.l. e per quanto di competenza, al Corpo di Polizia Locale, al Ministero della Salute, al Ministero dell'Ambiente e

- Tutela del Territorio e del Mare, all'ARPAV, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle, alla Regione Veneto (Direzione Ambiente), alla Delegazione di Spiaggia di Bibione;
- 4. che la presente ordinanza entrerà in vigore dalla data di pubblicazione e sarà vigente fino a nuove e diverse disposizioni regionali e conseguente adozione di nuova ordinanza. In tale periodo sarà pubblicata all'Albo on-line del Comune per 15 giorni e successivamente visibile sul sito istituzionale dell'Ente nonché resa nota mediante l'affissione presso le bacheche informative ubicate lungo gli accessi alla porzione di spiaggia interessata dal divieto;

AVVERTE

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- ricorso gerarchico al Prefetto della provincia di Venezia, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line del Comune;
- ricorso al TAR della Regione Veneto, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO DEMANIO Dott. Luca Villotta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza è in pubblicazione all'albo pretorio informatico per 15 giorni consecutivi dal 06/07/2022 al 21/07/2022.

IL MESSO COMUNALE Ferron Willy

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Willy Ferron

CODICE FISCALE: TINIT-FRRWLY79A14E473W

DATA FIRMA: 06/07/2022 13:17:41